

ALLEGATO 1 - Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi regionali a favore di nuove forme associative intercomunali diverse dalle unioni di comuni.

1. Oggetto e finalità.

Il presente documento dispone, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e s.m.i., criteri e modalità di assegnazione dei contributi regionali di parte corrente a favore di nuove forme associative intercomunali diverse dalle unioni di comuni.

L'intervento di assegnazione dei contributi regionali è finalizzato a supportare lo sviluppo di nuove forme di associazionismo tra Comuni lombardi, quale leva per potenziare e ottimizzare funzioni e servizi resi disponibili a livello territoriale.

2. Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso ai contributi.

I soggetti destinatari dei contributi regionali sono tutti i Comuni lombardi, non appartenenti ad Unioni di Comuni (per le quali i contributi sono già previsti dal comma 1 dell'art. 19 della stessa L.R. 19/2008), che intendono costituire ex novo forme associative intercomunali diverse dalle Unioni di Comuni, stipulando tra loro **Convenzioni** ai sensi dell'art. 30, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Le Convenzioni devono essere finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi comunali per potenziare l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi medesimi, attraverso i mezzi strumentali e le risorse umane messe a disposizione dagli stessi Enti locali.

Le suddette Convenzioni devono essere approvate con appositi atti deliberativi adottati da tutti i Comuni partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra il 01.01.2023 ed il 30.09.2023, per una durata non inferiore a cinque anni e per l'esercizio associato di almeno cinque funzioni fondamentali, di cui all'art. 19 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), c. 1 del D.L. n. 95/2012; esse devono altresì essere attivate entro e non oltre il 30.09.2023. Le deliberazioni consiliari di ciascun Comune costituente la forma associativa devono riportare la data di attivazione della gestione associata intercomunale, con indicazione dell'ente capofila/delegato a rappresentarle, delle relative funzioni fondamentali e servizi che si intendono esercitare integralmente in convenzione, nonché delle relative modalità organizzative, con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra i diversi Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie.

Un Comune che assolve all'obbligo associativo nella forma della Convenzione per l'esercizio associato delle cinque funzioni fondamentali dichiarate, nel caso di futura adesione dello stesso Ente ad una Unione di Comuni, Comunità Montana o Consorzio, non potrà conferire le stesse funzioni finché la Convenzione resterà in vigore, nel pieno rispetto del principio di integralità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Tale principio attribuisce alla forma associativa della Convenzione la gestione autonoma ed esclusiva delle funzioni fondamentali nella sua interezza, dal momento che una ipotetica duplicità funzionale causerebbe la sovrapposizione di una competenza istituzionale.

Non saranno ammesse a contributo accordi tra enti o convenzioni stipulate fra Comuni già appartenenti ad Unioni di Comuni, Comunità Montane o Consorzi.

3. Destinazione dei contributi regionali.

I contributi di parte corrente destinati alle nuove forme associative intercomunali sono di due tipologie:

1. Contributo d'Avvio, finalizzato ad incentivare la fase d'avvio e di sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali;
2. Contributo Ordinario, finalizzato al sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

4. Presentazione delle domande.

Le Domande di contributo devono essere presentate da parte dei beneficiari mediante accesso alla piattaforma digitale "Bandi OnLine" (<https://www.bandiregione.lombardia.it>), entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento regionale che sarà disposto con successivo decreto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di Enti locali.

L'istanza di contributo deve essere proposta da un Comune che svolga funzione di capofila in virtù di apposita delega con indicazione degli altri Comuni coinvolti nell'associazione intercomunale e delle funzioni e servizi che si intendono esercitare in convenzione.

Per procedere alla compilazione delle Domande informatizzate, gli Enti beneficiari devono effettuare l'accesso al sistema previa registrazione e autenticazione (SPID, CIE o CNS). Una volta registrati e validati a sistema, devono accedere alla Sezione "Gestioni Associate", che contiene la pagina riservata a Procedimenti, Domande e Anagrafiche per tutte le Gestioni Associate, cliccando sul modulo dedicato.

5. Criteri di priorità.

Per l'ammissione ai contributi regionali le richieste presentate verranno valutate secondo il seguente ordine di priorità:

1. Convenzioni di nuova istituzione, alle quali partecipano il maggior numero di Comuni nell'esercizio associato di funzioni fondamentali (in caso di parità nel numero di enti, avrà un punteggio preferenziale l'associazione intercomunale che presenta la maggiore dimensione demografica);
2. Convenzioni di nuova istituzione che, per raggiungere maggiori livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali, attivano la gestione di nuove funzioni trasversali e complesse (ad esempio: la gestione ICT, la gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, la Polizia locale, la Protezione civile sovracomunale, la Pianificazione urbanistico-territoriale intercomunale, Servizi di integrazione scolastica e diritto allo studio, la gestione della raccolta e smaltimento rifiuti, la gestione dei SUAP e SUE, la Centrale Unica di Committenza, i servizi socio-sanitari connessi al Piano di Zona, ecc.);
3. Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano in numero maggiore Comuni aventi una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

A parità di condizioni e nel rispetto dell'ordine di priorità suindicato, sarà data preferenza alle Convenzioni costituite da Comuni che non hanno già beneficiato, nell'ultimo biennio, di contributi regionali per l'esercizio associato anche di una delle cinque funzioni fondamentali dichiarate nella Convenzione.

6. Assegnazione dei contributi.

L'assegnazione e l'erogazione dei contributi saranno disposti con successivo decreto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di Enti locali secondo i criteri sopra riportati.

Per il primo anno (2023), sarà assegnato solo il Contributo d'Avvio, nella misura massima del 50% delle spese preventivate ed ammesse per la costituzione, l'avvio delle nuove forme associative intercomunali, fermo restando l'obbligo per gli Enti beneficiari di produrre, entro il termine stabilito dallo stesso decreto, la documentazione giustificativa comprovante l'effettuazione delle spese ammesse a contributo (atti di impegno e liquidazione della spesa, fatture e mandati di liquidazione).

La concessione del contributo sarà effettuata nei limiti dello stanziamento annuale del Bilancio regionale. Per il primo anno (2023) le risorse finanziarie disponibili sono pari ad Euro 200.000,00 e saranno stanziare sul capitolo di bilancio n° 18.01.104.7745 "Contributi alle Gestioni Associate dei Servizi Comunali".

Se il totale dei contributi erogabili in base alla presentazione delle domande eccede le risorse finanziarie annualmente disponibili, il contributo spettante ai soggetti beneficiari è proporzionalmente ridotto in ragione della disponibilità e ripartito tra gli aventi diritto.